



**COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEL DIRITTO AL RIMBORSO**  
**di cui al DECRETO DELEGATO 27 febbraio 2015 n. 24**

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 bis del Decreto Delegato n. 24 del 27 febbraio 2015 e successive modifiche ed integrazioni,  
la Commissione dopo ampio ed approfondito dibattito,  
emana la seguente circolare:

**Principio di consapevolezza e ordinaria diligenza dell'operatore economico ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Delegato n. 24 del 27 febbraio 2015 e successive modifiche ed integrazioni.**

I principi stabiliti dalla presente circolare trovano applicazione ai fini di cui al Decreto Delegato n. 24 del 27 febbraio 2015 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente Circolare intende infatti definire il principio di buona fede del contribuente attraverso l'individuazione del concetto di consapevolezza e *ordinaria diligenza*, ai fini della valutazione di regolarità delle operazioni commerciali poste in essere dal medesimo.

L'applicazione pratica dei suddetti principi è limitata al caso in cui all'operatore sammarinese siano contestate operazioni di cessione all'esportazione soggettivamente inesistenti, cioè che pur avendo avuto materiale esecuzione, tuttavia appaiano o risultino simulate. Nel caso invece di operazioni oggettivamente inesistenti è normalmente esclusa la buona fede degli operatori economici coinvolti nelle transazioni, stante la consapevolezza insita nella natura stessa dell'operazione.

Con riferimento alla prima ipotesi, si ritiene quindi necessario evidenziare quanto segue anche al fine di supportare gli operatori economici nell'adottare, anche a propria tutela, le opportune misure preventive.

Si precisa che l'art.1 del sopracitato Decreto Delegato richiede in capo all'operatore economico sammarinese la ordinaria diligenza <<*eiusdem generis ac professionis*>> cioè dovuta "in relazione al suo status di operatore professionale".

Anche nel caso di acclerate operazioni fraudolente poste in essere da soggetti terzi, l'operatore sammarinese in buona fede ha la possibilità di tutelare la propria attività adottando le suddette "misure preventive" secondo il principio di ragionevolezza e proporzionalità, adeguatamente documentate ed aggiornate.

Va precisato che non essendo possibile una precisa e definita elencazione degli elementi da acquisire caso per caso, questi saranno individuati in base all'esperienza maturata.

Il rispetto quindi dei seguenti principi, procedure e modalità operative, enunciati a fini indicativi e non esaustivi, integra il concetto di *ordinaria diligenza* dell'operatore al fine di giungere ad una adeguata verifica delle operazioni commerciali poste in essere :

- 1) in fase di censimento del cessionario, il procedere alla verifica della validità della partita IVA e della esistenza di locali sede della ditta, nonché alla verifica della adeguata ed idonea dotazione di personale e cespiti in relazione alla entità della prestazione fatturata. La responsabilità dell'operatore cedente è *presunta* nell'ipotesi in cui il medesimo abbia omesso di procurarsi informazioni che normalmente vengono acquisite anche al fine di garantire il corretto adempimento delle obbligazioni assunte;



**COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEL DIRITTO AL RIMBORSO**  
**di cui al DECRETO DELEGATO 27 febbraio 2015 n. 24**

- 2) il supportare adeguatamente da approfondimenti quali visure, bilanci o dichiarazioni, le operazioni di cessioni di rilevante entità ( considerate anche nel loro complesso) in relazione alla operatività ordinaria dell'operatore sammarinese;
- 3) utilizzare modalità di pagamento tracciabili ;
- 4) il prestare particolare attenzione nel caso di operazioni ove:
  - non vi sia una corrispondenza tra soggetto intermediario dell'operazione (rappresentante o procuratore) e cessionario ovvero sia richiesta la spedizione della merce presso soggetti terzi;
  - vi sia la presenza di evidenti ed ingiustificate anomalie rispetto ai prezzi di mercato;
  - si rilevino dati non coerenti o difformi nella documentazione acquisita.

Si precisa inoltre, come anche supportato da Giurisprudenza sammarinese, che la regolarità formale delle scritture contabili, le evidenze dei pagamenti o l'inesistenza di un vantaggio economico diretto non sono di per sé elementi di rilievo al fine di disconoscere la responsabilità dell'operatore sammarinese.

Deve altresì ricomprendersi nella ordinaria diligenza la conservazione e l'aggiornamento periodico della documentazione acquisita di cui ai precedenti punti.

I criteri enunciati sono meramente esemplificativi e non esaustivi e costituiscono presunzione semplice di ordinaria diligenza dell'operatore economico; gli stessi saranno annualmente oggetto di aggiornamento o di conferma ai sensi del comma 2 dell'art. 9 bis del Decreto Delegato n. 24 del 27 febbraio 2015.

San Marino, lì 3 dicembre 2020

I Membri della Commissione:

Dott.ssa Ida Valli (Direttore Ufficio Tributario)

Avv. Davide Gasperoni (Dirigente Ufficio Centrale di Collegamento)

Avv. Maurizio Neri (Dirigente Ufficio Attività di Controllo)